

Bologna, 9 settembre 2020

Spett.le Regione Emilia Romagna

c.a Gent.ma Dott.ssa Irene Priolo
Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della
Costa, Protezione Civile,
irene.priolo@regione.emilia-romagna.it

Gent.ma Dott.ssa Monica Guida
Responsabile Servizio Difesa del Suolo, della Costa
e Bonifica
monica.guida@regione.emilia-romagna.it

Gent.mo Dott. Giovanni Santangelo
Responsabile Servizio Giuridico del Territorio,
Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità
giovanni.santangelo@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: *“Nota su Art. 94-bis – Linee Guida Interventi locali e Costruzioni non usuali e allegati”*
ricevuta in data 30/07/2020 - note FedIngER

Gentilissimi,

in qualità di Coordinatore della Consulta della Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna, in riferimento all'oggetto, come richiesto con Vostra nota del 30.07.20, sono ad esporVi alcune considerazioni elaborate dalla Commissione Strutture di FedIngER nel corso della riunione svoltasi in data 04/09/2020 con la presenza della Federazione Ordini Architetti PPC Emilia Romagna rappresentata dall'Arch. Paolo Marcelli.

Elenco dei Comuni in Zona 2 che presentano una accelerazione maggiore di 0,20 g (lettera a.1) e dei restanti Comuni, che presentano una accelerazione inferiore (lettera b.1).

In primo luogo, preme rilevare che la massiccia semplificazione attuata negli ultimi anni alla normativa delle Costruzioni (Sblocca cantieri, modifiche al DPR 380/2001, NTC 2018, etc..) ha comportato l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione sismica preventiva in relazione alla rilevanza dell'intervento strutturale e non più in relazione alla classificazione sismica (zone 1, 2, 3).

A dire il vero, con l'introduzione delle NTC 2018 sparisce definitivamente ogni riferimento alla classificazione in zone sismiche, concetto introdotto con il vecchio OPCM 3274/2003 e sostituito progressivamente con la nuova metodologia atta a definire la pericolosità sismica, introdotta dapprima con le NTC 2008.

Le modifiche apportate alla normativa di rango nazionale dispongono che la classificazione sismica non interferisce con la determinazione dell'azione sismica di progetto, ma resta valida la facoltà di utilizzare la classificazione sismica come riferimento tecnico-amministrativo per graduare l'attività di controllo dei progetti e la priorità delle azioni nonché le misure di prevenzione e mitigazione del rischio sismico.

Dall'analisi dell'evoluzione normativa sembra superato il concetto di pianificazione del rischio sismico basato su una suddivisione del territorio secondo limiti amministrativi comunali, prediligendo piuttosto l'analisi puntuale del sito di costruzione con il calcolo del valore a_g secondo le indicazioni della normativa (NTC 2018).

Anche le stesse linee guida nazionali del 30.04.2020 citano *“Appare opportuno precisare, in questa sede, che il valore dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.”* rimandando chiaramente al reticolo 5 x 5 km dell'allegato B, tabella 1 delle NTC 2008.

Esaminando il documento trasmesso dalla Regione emerge che la tabella riportata alle pagg. 7 - 8 - 9 individua un elenco parziale di comuni con il relativo valore di a_g , a quanto pare desunto dall'Allegato 7 dell'OCDCPC n. 532 del 12 luglio 2018, utilizzato come limite e riferimento in materia di concessione di contributi economici per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

In seguito all'analisi completa dell'elenco riportato all'interno dell'Allegato 7 - e non limitandosi soltanto ai comuni riportati che già si trovano in Zona 2 - si osserva che sono presenti molti comuni del territorio regionale (ad es. Bologna, Ravenna, Modena, etc..) caratterizzati da valori di a_g marcatamente superiori al limite di 0.15g e quasi vicini al valore di 0.20g, che in realtà vengono considerati attualmente in Zona 3.

Probabilmente, mantenendo l'approccio passato, si rileva che alcune disposizioni dell'ordinamento regionale non sono più applicabili, in quanto incompatibili con la normativa statale sopravvenuta e pertanto, al fine di assicurare la necessaria certezza normativa a tutti i soggetti interessati che operano in Regione, occorre giungere ad un aggiornamento della classificazione sismica di tutti i comuni del territorio regionale.

Si chiede di aggiornare l'approccio di pianificazione del rischio sismico del territorio regionale ad un approccio di tipo puntuale, così come già assunto da altre Regioni (ad es. Toscana, Campania, etc..), in cui diventa compito del progettista indicare il valore di a_g che caratterizza il sito in cui sorge la costruzione (stimato ai sensi delle NTC 2018 e tramite il software a

disposizione sul sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e di conseguenza attivare il procedimento di istanza di autorizzazione sismica (se $a_g > 0.20g$) oppure di deposito sismico del progetto (se $a_g < 0.20g$) (alla logica di attenersi al testo dell'art. 94-bis del dpr380 riferendosi per le zone di 2° categoria al valore di a_g derivante dalla valutazione prevista dalla normativa nazionale in base al reticolo 5 x 5 km).

In via cautelativa può permanere in capo al progettista la facoltà di attivare procedimenti di istanza di autorizzazione sismica ove ritenuto necessario.

Nuove costruzioni non usuali

In primo luogo, si specifica che occorre mantenere la dicitura “*edificio*” riportata nel DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e non sostituirla con il termine “*strutture*” poiché in tal senso si amplierebbe enormemente il raggio di limitazione dell'azione di semplificazione. Inoltre, si ritiene che l'espressione a “*titolo indicativo e non esaustivo*” possa generare difficoltà di applicazione della misura semplificativa e per questo si consiglia di non aggiungere ulteriori casistiche all'elenco già fornito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In ogni caso, occorre rilevare che, fra gli edifici con rapporto $h/b > 3$ non sono comprese strutture come scale di collegamento in struttura leggera e/o vani ascensori ed inoltre occorre dare indicazioni di massima sulla definizione di “*altezza significativa*” per le opere di sostegno geotecnico. Rimarcando la necessità di non inserire nuovi casi in aggiunta a quelli proposti dal Ministero, non si condivide l'estensione della limitazione ai “*terreni suscettibili di liquefazione*” e alle “*Strutture a comportamento dissipativo qualora non siano rispettate le regole specifiche dei dettagli costruttivi*”.

Interventi locali

In primo luogo, si fa presente che gli interventi locali sono già correttamente regolamentati da NTC 2018 e relativa Circolare C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019, n. 7. L'espressione secondo la quale essi “*non devono cambiare significativamente il comportamento globale dell'edificio*” sottolinea un concetto già ampiamente accolto fra i professionisti che operano e per altro dimostrato tramite, *in primis*, il controllo del non peggioramento della sicurezza statica e, successivamente, della variazione di rigidità degli elementi strutturali contenuta fra $\pm 15\%$, dell'obbligatorio aumento della capacità resistente e dell'energia dissipata.

Introdurre i controlli ora deputati alle Varianti Non Sostanziali rischia di complicare notevolmente il procedimento per i seguenti motivi:

- si agisce contro la *ratio iuris* per cui è stato istituito l'intervento locale dalla normativa nazionale, poiché la richiesta avanzata prevede la modellazione *ante* e *post operam* dell'intero fabbricato senza un giusto motivo;
- talvolta è superfluo eseguire il calcolo della variazione dell'eccentricità fra baricentro delle masse e delle rigidità perché l'analisi non porta ad alcun risultato significativo, specialmente negli edifici privi di solai infinitamente rigidi, dove le masse si distribuiscono in base alle aree d'influenza e non in base alle rigidità.

Se l'intenzione è invece quella di evitare che i numerosi interventi reiterati figurino come Interventi Locali, portando quindi a edifici totalmente differenti rispetto a quelli di partenza, occorre garantire sempre la possibilità di condividere i singoli casi presso gli uffici deputati e contestualmente aumentare l'azione di vigilanza, adottando anche gli opportuni interventi sanzionatori.

Quanto sopra riportato è frutto di osservazioni pervenute e redatte dalle Commissioni Strutture dei vari Ordini Provinciali e dell'esito della riunione della Commissione Strutture di FedIngER svoltasi in data 04/09/2020, con la presenza della Federazione Ordini Architetti PPC Emilia Romagna rappresentata dall'Arch. Paolo Marcelli, in ragione delle quali confidiamo nell'accoglimento delle istanze volte alla salvaguardia dello spirito di semplificazione dell'art. 94 bis prima e del DM. 30/04/2020 dopo.

Cordiali saluti

Inserire logo e firma